

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA  
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS TABELLA  
D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 642  
N. 49793 di Repertorio N. 12291 di Raccolta  
VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA  
13 marzo 2014  
L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di  
marzo alle ore 18 e 08.  
In Milano, in Via Metastasio n. 5.  
Avanti a me dottor STEFANO RAMPOLLA, Notaio in Milano,  
iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il  
signor:  
- Aldo Spagnoli, nato a Perugia il giorno 31 agosto 1964,  
domiciliato per la carica a Milano, Via Gioberti n. 1.  
Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, mi dichiara di intervenire quale Presidente  
dell'associazione:  
"WAMBA E ATHENA - Organizzazione non lucrativa di utilità  
sociale"  
o, in forma abbreviata,  
"WAMBA E ATHENA ONLUS"  
con sede in Milano, Via Gioberti n. 1, codice fiscale  
97378970152, associazione che detto componente dichiara  
essere iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto  
presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di  
Milano al n. 1189, e mi richiede di redigere il verbale di  
assemblea straordinaria della predetta associazione.  
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 7  
dello statuto associativo, lo stesso componente, il quale  
dichiara:  
- che, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto associativo, la  
presente assemblea è stata indetta in seconda convocazione  
per oggi, in questo luogo alle ore 18, giusta avviso di  
convocazione diramato in tempo utile a tutti gli interessati  
con comunicazioni di posta elettronica in data 27 febbraio  
2014;  
- che sono intervenuti numero sei soci, tra ordinari e  
onorari, aventi comunque diritto di voto a norma di statuto,  
in ordine a quanto posto all'ordine del giorno - e  
precisamente:  
\* SOCI ORDINARI:  
== Aldo Spagnoli, in proprio;  
== Giuseppe Zanferrari, in proprio;  
\* SOCI ONORARI:  
== Menotti Stefano Colucci, collegato in audioconferenza;  
== Giuseppe Caiazza, collegato in audioconferenza;  
== Federico Scrocco, collegato in audioconferenza;  
== Gabriele Capolino, collegato in audioconferenza;  
= Francesca Spagnoli, in proprio;  
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;

- che, per il Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri Giuseppe Zanferrari ed Elisabetta Boniotto e sono collegati in audioconferenza i consiglieri Menotti Stefano Colucci e Federico Scrocco.

Il Presidente dell'assemblea precisa che tutti i suindicati collegamenti in audioconferenza concretano idoneo intervento ai sensi dell'articolo 7 dello statuto associativo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

"- Variazione articoli 1.3 e 2.3 dello statuto; Varie ed eventuali.

La modifica dell'art. 1.3 prevede il cambio della sede da Via Gioberti 1 a Via Boccaccio 19.

La modifica dell'art. 2.3 prevede l'eliminazione dei riferimenti ai progetti Handikos e Ospedale di Wamba in quanto conclusi."

Aperta la seduta, il Presidente precisa che la modifica dello statuto associativo prevista al primo punto all'ordine del giorno si riferisce in realtà all'articolo 1.4 del medesimo statuto.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

L'assemblea, all'unanimità, con manifestazione orale del voto,

#### DELIBERA

1) di trasferire l'indirizzo in Milano della sede dell'associazione da Via Gioberti n. 1 a Via Boccaccio n. 19, con conseguente modificazione del quarto comma dell'articolo 1 dello statuto associativo, che assumerà il seguente tenore:

"1.4 La sede viene stabilita in Milano, Via Boccaccio n. 19.", fermo il resto dell'articolo;

2) di modificare l'articolo 2 dello statuto associativo, relativo allo scopo dell'associazione, mediante sostituzione dell'attuale primo capoverso del terzo comma, come risulta dal testo di statuto presentato dal Presidente in questa sede assembleare - che sarà allegato sotto la lettera "B" al verbale della presente assemblea - nel quale le parole eliminate sono scritte in carattere barrato e le parole aggiunte sono scritte in carattere sottolineato;

3) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al testo di statuto associativo come sopra approvato, le modifiche che fossero eventualmente richieste da parte della competente autorità e dell'ottenimento di ogni iscrizione utile anche ai fini del conseguimento di agevolazioni fiscali ed a svolgere ogni pratica al riguardo, sottoscrivendo istanze e domande.

Il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il testo dello statuto dell'associazione aggiornato in dipendenza di quanto precede, ed altresì il testo dello statuto dell'associazione con evidenza, in modalità di

"revisione", delle modifiche apportate rispetto al testo  
previgente; a ciò aderendo io Notaio allego detti documenti  
al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "A" il  
primo testo e "B" il secondo.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle  
ore 18 e 22.

Io Notaio  
ho letto il presente atto al comparente che lo approva,  
dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto  
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me  
Notaio completato a mano, consta il presente atto di due  
fogli ed occupa cinque pagine sin qui.

Firmato Aldo Spagnoli

Firmato Stefano Rampolla

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "A" all'atto in data 13-3-2014 n. 49793/12291 rep.

## STATUTO

### Articolo 1

#### Denominazione - Sede - Durata

1.1 E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "WAMBA E ATHENA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ed in forma abbreviata "WAMBA E ATHENA ONLUS".

1.2 L'Associazione ha obbligo di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

1.3 L'Associazione è costituita ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, modificato dal D. Lgs. 19 settembre 1998 n. 422, ed è retta dalle norme del presente Statuto in applicazione delle disposizioni dei precedenti Decreti Legislativi.

1.4 La sede viene stabilita in Milano, Via Boccaccio n. 19.

La sede potrà essere variata con deliberazione dell'Assemblea. Potranno essere istituite sedi secondarie e periferiche in Italia e all'estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.

1.5 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

### Articolo 2

#### Scopo

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro e prevede l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'attività dell'Associazione è svolta nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, al fine di sostenere, attraverso lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, la costruzione, lo sviluppo e l'operatività di ospedali e strutture sanitarie in genere, nonché di supportare ed inserire nella società persone inferme o portatrici di disabilità.

2.2 Al fine di perseguire i propri fini di utilità e solidarietà sociale sopra menzionati, l'Associazione può:

a) realizzare, allestire, mantenere, o contribuire alla realizzazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'allestimento ad all'ammodernamento di reparti, laboratori ed altre strutture medico-ospedaliere di supporto, fisse e mobili, o strutture comunque connesse o funzionali allo scopo di cui al paragrafo 2.1;

b) acquistare e fornire, o contribuire all'acquisto e alla fornitura di materiale farmaceutico e sanitario nonché di apparecchiature medico-ospedaliere da utilizzare nelle strutture dell'associazione sia in Italia che all'estero;

c) contribuire alla formazione professionale di personale medico, infermieristico, tecnico o comunque specializzato, operante nell'ambito dell'attività dell'associazione sia in Italia e che all'estero;

d) assumere, in Italia e all'estero, anche mediante contratti a termine o, comunque, flessibili, personale medico, infermieristico e tecnico o comunque specializzato, che possa supportare lo scopo di cui al paragrafo 2.1;

e) gestire ed aggiornare uno o più siti internet dedicati allo scopo di cui al paragrafo 2.1;

f) svolgere attività editoriale, producendo pubblicazioni a stampa e via internet, e organizzare manifestazioni volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle sue finalità istituzionali e, più in generale, alla raccolta di contributi personali, economici e materiali per il perseguimento delle proprie finalità, quali mostre, rassegne e prime cinematografiche, gare di sport dilettantistico e manifestazioni in genere.

2.3 Ambito di attività: assistenza allo sviluppo di competenze locali in Italia e all'estero per le organizzazioni e le strutture impegnate nella realizzazione di progetti di assistenza sanitaria e socio sanitaria.

L'Associazione può estendere la propria attività ad altri settori di attività direttamente connesse con le proprie finalità istituzionali, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

2.4 L'Associazione potrà compiere ogni azione e atto, direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali e potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti ed organismi specializzati, società ed istituti universitari di ricerca, anche mediante accordi o convenzioni. Gli eventuali corrispettivi a fronte di prestazioni da parte dei succitati soggetti saranno calcolati nel rispetto della disposizione dell'art. 10, comma 6, lett b) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

### Articolo 3

#### Soci

3.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed aperta a soggetti di qualsiasi estrazione sociale, nazionale ed internazionale. Di essa può far parte, previa ammissione secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 3.3, chiunque vi abbia interesse, anche associazioni, comitati, fondazioni, e persone giuridiche, pubbliche e private. La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile.

3.2 I Soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

3.3 Sono Soci Ordinari i Soci Fondatori, quelli cioè che hanno partecipato all'atto costitutivo, e quanti, avendone fatta formale richiesta, saranno ammessi con disposizioni del Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

3.4 Sono Soci Onorari coloro che si siano distinti in attività comprese negli scopi dell'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.5. I Soci Onorari sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e vengono iscritti nel Comitato d'Onore appositamente istituito.

3.5 Tutti i Soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo.

3.6 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.7 Il Socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento tramite comunicazione inviata al Presidente e al Consiglio Direttivo con lettere raccomandata A.R.. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. In ogni caso il Socio è liberato dagli obblighi di pagamento della quota associativa annuale a partire dal primo gennaio successivo alla comunicazione di recesso.

3.8 I Soci, a seguito del mancato versamento delle quote annuali deliberate dal Consiglio Direttivo o per incompatibilità o manifesta indegnità ovvero per altri gravi motivi, possono essere esclusi con delibera dell'Assemblea presa a maggioranza dei presenti.

3.9 I Soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote o i contributi a qualunque titolo versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

3.10 Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate in conformità allo stesso.

### Articolo 4

#### Patrimonio

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in denaro o altri beni mobili e immobili, effettuati dai Soci al momento della costituzione o istituito, anche successivamente, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera dell'Assemblea dei Soci, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio da enti sovranazionali di qualsiasi natura e genere, dallo Stato italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche nazionali, internazionali e/o sovranazionali, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani.

4.2 Il fondo di dotazione potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci nella misura richiesta dall'autorità pubblica di vigilanza.

#### Articolo 5

##### Fondo di Gestione

5.1 Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi;
- e) da contributi erogati, in qualsiasi forma, da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici o privati, da Autorità o Istituzioni, anche in occasione di manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- f) dalle entrate delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di cui all'art. 2.4 del presente statuto.

5.2 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.3 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Articolo 6

##### Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e – ove nominati – uno o più Vice-Presidenti, il Presidente Onorario e il direttore.

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e rinnovabili.

6.3 La partecipazione alle riunioni degli organi dell'Associazione non dà diritto a rimborsi di spesa. Può essere autorizzato di volta in volta dal Consiglio Direttivo il rimborso delle spese sostenute da persone che ricoprono cariche associative per l'espletamento di incarichi ad esse affidati.

6.4 Delle riunioni degli organi collegiali si redige un sommario processo verbale nel quale sono riportati gli argomenti trattati, le deliberazioni e le posizioni dissenzienti di chi ne faccia richiesta. I verbali sono sottoscritti dalla persona che li presiede e possono essere consultati dai Soci.

#### Articolo 7

##### Assemblea

7.1 L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari iscritti da almeno 15 (quindici) giorni nel libro Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, l'Assemblea è costituita dai Soci maggiori di età, i quali hanno diritto di voto. I Soci partecipano all'Assemblea personalmente, anche mediante audio/video collegamento. Non è consentito il rilascio di deleghe per l'intervento in assemblea. L'Assemblea può tenersi, oltre che nella sede, in qualsiasi luogo in Italia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e da chi ne fa le veci.

7.2 L'Assemblea in sede ordinaria è competente sulle seguenti materie:

- la determinazione delle quote di ammissione e delle quote associative annuali, ove non vi abbia già provveduto il Consiglio Direttivo;
- la nomina e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che potranno essere scelti anche tra non Soci;

- l'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
- l'esclusione dei Soci;
- ogni altra decisione attribuita all'Assemblea non compresa nelle materie di cui all'art 7.3.

7.3 L'Assemblea in sede straordinaria è competente sulle seguenti materie:

- l'approvazione di modifiche statutarie;- lo scioglimento dell'Associazione;
- l'istituzione del fondo di dotazione successiva alla costituzione e le variazioni dell'ammontare del fondo di dotazione.

7.4 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche associative. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, tanto in via ordinaria che straordinaria: per decisione del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità, ovvero su richiesta, scritta e motivata, di un decimo dei Soci indirizzata al Presidente. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, a mezzo di invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax, o per posta elettronica, indirizzata ai Soci al domicilio risultante dal libro Soci. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione. L'invito può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Oltre che su iniziativa del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta il Presidente Onorario.

7.5 L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con l'intervento di tutti i Soci aventi diritto di intervento e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

7.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

7.7 Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità dello statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## Articolo 8

### Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) componenti ad un massimo di 15 (quindici), che devono essere scelti anche tra non Soci, e rimane in carica per 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

8.2 Se vengono a mancare uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione del Consiglio Direttivo. Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio; i componenti uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo e, nel frattempo, rimangono in carica



per la sola gestione ordinaria. Se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio Direttivo oppure se i componenti uscenti non provvedono entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione dell'intero Consiglio Direttivo, qualunque Socio può provvedere a convocare d'urgenza l'Assemblea.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta indicandone l'ordine del giorno almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può tenersi presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo in Italia.

8.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, a mezzo di avviso per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax, o per posta elettronica, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione. Nel caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax e/o posta elettronica, da spedirsi almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

Saranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo qualora partecipino tutti i suoi componenti in carica.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o cessazione, dal Vice Presidente o, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano di loro o, in caso di assenza, impedimento di questi, dal componente più anziano che non sia a sua volta assente, impedito o cessato.

8.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8.7 Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del componente che presiede di volta in volta la riunione.

8.8 Salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.5, il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Consiglio Direttivo: sovrintendendo all'attività dell'Associazione, provvede a tutto quanto occorre per il raggiungimento dei fini associativi, predispone il bilancio annuale e la relazione sull'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea e il bilancio preventivo per l'anno successivo e stabilisce di anno in anno la quota di ammissione e la quota associativa dovuta dai Soci. Il Consiglio Direttivo potrà delegare i suoi poteri ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente (consigliere/i delegato/i), ad un comitato esecutivo o a un direttore, e nominare procuratori.

#### Articolo 9

##### Presidente

9.1 Il Presidente, il Vice Presidente e/o i Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

9.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, comunque nei limiti indicati al successivo articolo 11.5;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- è autorizzato ad eseguire incassi di contributi e accettazione di eredità e donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici o privati, da Autorità o Istituzioni, rilasciandone liberatorie o quietanze;
- svolge le funzioni al medesimo delegate dal Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, e sovrintende, in particolare, alla verbalizzazione e all'esecuzione delle delibere stesse.

9.3 In caso di sua assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente più anziano o, in caso di assenza, impedimento o cessazione dei Vice-Presidenti, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano che non sia a sua volta assente, impedito o cessato.

9.4 In caso di comprovata urgenza, il Presidente può compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica entro il termine di 30 (trenta) giorni da parte dell'organo competente. La rappresentanza e la firma della associazione spettano anche al/i consigliere/i delegato/i e/o al direttore, ove nominati, e nei limiti delle materie delegate.

#### Articolo 10

##### Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell'affermazione dell'Associazione e che con la loro opera contribuiscono in modo significativo al perseguimento degli scopi della stessa.

Il Presidente Onorario resta in carica a tempo indeterminato ed è rieleggibile; partecipa di diritto alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, in queste ultime con voto consultivo.

Il Presidente Onorario non ha funzioni di amministrazione o di legale rappresentanza dell'Associazione e conseguentemente non è soggetto alle relative responsabilità.

Il Presidente Onorario può svolgere attività di relazioni pubbliche nell'interesse dell'Associazione e può promuovere o prendere parte ad eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della stessa.

#### Articolo 11

##### Bilanci

11.1 L'esercizio finanziario va dal giorno 1 (primo) di gennaio al 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario è fatto obbligo all'Associazione di redigere il bilancio di esercizio secondo la normativa contenuta nel D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

11.2 Entro il 30 (trenta) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'Assemblea che dovrà approvarli entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

11.3 I Soci possono prendere visione del bilancio consuntivo nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo al bilancio presso la sede dell'Associazione.

11.4 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

11.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Associazione possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione dell'Assemblea dei Soci; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali.

#### Articolo 12

##### Disposizioni finali

12.1 L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea, in sede straordinaria secondo le procedure e le regole previste dal presente statuto. Il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

12.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento:

- nomina uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori dei Soci;
- deve devolvere l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;.

12.3 Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e degli enti non commerciali.

12.4 L'Associazione provvederà nel più breve tempo possibile ad espletare tutti gli adempimenti necessari al fine di ottenere il riconoscimento della propria personalità giuridica da parte delle autorità competenti.

Milano, 13 marzo 2014.

Firmato Aldo Spagnoli

Firmato Stefano Rampolla

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto in data 13-3-2014 n.49793/12291 rep.

## STATUTO

### Articolo 1

#### Denominazione - Sede - Durata

1.1 E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "WAMBA E ATHENA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ed in forma abbreviata "WAMBA E ATHENA ONLUS".

1.2 L'Associazione ha obbligo di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

1.3 L'Associazione è costituita ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, modificato dal D. Lgs. 19 settembre 1998 n. 422, ed è retta dalle norme del presente Statuto in applicazione delle disposizioni dei precedenti Decreti Legislativi.

1.4 La sede viene stabilita in Milano, Via Boccaccio n. 19 ~~Gioberti n. 1.~~

La sede potrà essere variata con deliberazione dell'Assemblea. Potranno essere istituite sedi secondarie e periferiche in Italia e all'estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.

1.5 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

### Articolo 2

#### Scopo

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro e prevede l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'attività dell'Associazione è svolta nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, al fine di sostenere, attraverso lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, la costruzione, lo sviluppo e l'operatività di ospedali e strutture sanitarie in genere, nonché di supportare ed inserire nella società persone inferme o portatrici di disabilità.

2.2 Al fine di perseguire i propri fini di utilità e solidarietà sociale sopra menzionati, l'Associazione può:

a) realizzare, allestire, mantenere, o contribuire alla realizzazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'allestimento ad all'ammodernamento di reparti, laboratori ed altre strutture medico-ospedaliere di supporto, fisse e mobili, o strutture comunque connesse o funzionali allo scopo di cui al paragrafo 2.1;

b) acquistare e fornire, o contribuire all'acquisto e alla fornitura di materiale farmaceutico e sanitario nonché di apparecchiature medico-ospedaliere da utilizzare nelle strutture dell'associazione sia in Italia che all'estero;

c) contribuire alla formazione professionale di personale medico, infermieristico, tecnico o comunque specializzato, operante nell'ambito dell'attività dell'associazione sia in Italia e che all'estero;

d) assumere, in Italia e all'estero, anche mediante contratti a termine o, comunque, flessibili, personale medico, infermieristico e tecnico o comunque specializzato, che possa supportare lo scopo di cui al paragrafo 2.1;

e) gestire ed aggiornare uno o più siti internet dedicati allo scopo di cui al paragrafo 2.1;

f) svolgere attività editoriale, producendo pubblicazioni a stampa e via internet, e organizzare manifestazioni volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle sue finalità istituzionali e, più in generale, alla raccolta di contributi personali, economici e materiali per il perseguimento delle proprie finalità, quali mostre, rassegne e prime cinematografiche, gare di sport dilettantistico e manifestazioni in genere.

2.3 ~~In particolare l'Associazione ha identificato nell'ambito della propria attività:~~

~~a) l'ospedale di Wamba, situato in Kenia;~~

~~b) Handikos, l'associazione di paraplegici e bambini con paralisi cerebrale del Kosovo;~~

~~come progetti specifici a cui dedicarsi.~~ Ambito di attività: assistenza allo sviluppo di competenze locali in Italia e all'estero per le organizzazioni e le strutture impegnate nella realizzazione di progetti di assistenza sanitaria e socio sanitaria.

L'Associazione può estendere la propria attività ad altri settori di attività direttamente connesse con le proprie finalità istituzionali, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

2.4 L'Associazione potrà compiere ogni azione e atto, direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali e potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti ed organismi specializzati, società ed istituti universitari di ricerca, anche mediante accordi o convenzioni. Gli eventuali corrispettivi a fronte di prestazioni da parte dei suddetti soggetti saranno calcolati nel rispetto della disposizione dell'art. 10, comma 6, lett b) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

### Articolo 3

#### Soci

3.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed aperta a soggetti di qualsiasi estrazione sociale, nazionale ed internazionale. Di essa può far parte, previa ammissione secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 3.3, chiunque vi abbia interesse, anche associazioni, comitati, fondazioni, e persone giuridiche, pubbliche e private. La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile.

3.2 I Soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

3.3 Sono Soci Ordinari i Soci Fondatori, quelli cioè che hanno partecipato all'atto costitutivo, e quanti, avendone fatta formale richiesta, saranno ammessi con disposizioni del Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

3.4 Sono Soci Onorari coloro che si siano distinti in attività comprese negli scopi dell'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.5. I Soci Onorari sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e vengono iscritti nel Comitato d'Onore appositamente istituito.

3.5 Tutti i Soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo.

3.6 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.7 Il Socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento tramite comunicazione inviata al Presidente e al Consiglio Direttivo con lettere raccomandata A.R.. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. In ogni caso il Socio è liberato dagli obblighi di pagamento della quota associativa annuale a partire dal primo gennaio successivo alla comunicazione di recesso.

3.8 I Soci, a seguito del mancato versamento delle quote annuali deliberate dal Consiglio Direttivo o per incompatibilità o manifesta indegnità ovvero per altri gravi motivi, possono essere esclusi con delibera dell'Assemblea presa a maggioranza dei presenti.

3.9 I Soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote o i contributi a qualunque titolo versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

3.10 Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate in conformità allo stesso.

### Articolo 4

#### Patrimonio

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in denaro o altri beni mobili e immobili, effettuati dai Soci al momento della costituzione o istituito, anche successivamente, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera dell'Assemblea dei Soci, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio da enti sovranazionali di qualsiasi natura e genere, dallo Stato italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche nazionali, internazionali e/o sovranazionali, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani.

4.2 Il fondo di dotazione potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci nella misura richiesta dall'autorità pubblica di vigilanza.

#### Articolo 5

##### Fondo di Gestione

5.1 Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi;
- e) da contributi erogati, in qualsiasi forma, da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici o privati, da Autorità o Istituzioni, anche in occasione di manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- f) dalle entrate delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di cui all'art. 2.4 del presente statuto.

5.2 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.3 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Articolo 6

##### Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e – ove nominati – uno o più Vice-Presidenti, il Presidente Onorario e il direttore.

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e rinnovabili.

6.3 La partecipazione alle riunioni degli organi dell'Associazione non dà diritto a rimborsi di spesa. Può essere autorizzato di volta in volta dal Consiglio Direttivo il rimborso delle spese sostenute da persone che ricoprono cariche associative per l'espletamento di incarichi ad esse affidati.

6.4 Delle riunioni degli organi collegiali si redige un sommario processo verbale nel quale sono riportati gli argomenti trattati, le deliberazioni e le posizioni dissenzienti di chi ne faccia richiesta. I verbali sono sottoscritti dalla persona che li presiede e possono essere consultati dai Soci.

#### Articolo 7

##### Assemblea

7.1 L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari iscritti da almeno 15 (quindici) giorni nel libro Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, l'Assemblea è costituita dai Soci maggiori di età, i quali hanno diritto di voto. I Soci partecipano all'Assemblea personalmente, anche mediante audio/video collegamento. Non è consentito il rilascio di deleghe per l'intervento in assemblea. L'Assemblea può tenersi, oltre che nella sede, in qualsiasi luogo in Italia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e da chi ne fa le veci.

7.2 L'Assemblea in sede ordinaria è competente sulle seguenti materie:

- la determinazione delle quote di ammissione e delle quote associative annuali, ove non vi abbia già provveduto il Consiglio Direttivo;
- la nomina e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che potranno essere scelti anche tra non Soci;
- l'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
- l'esclusione dei Soci;
- ogni altra decisione attribuita all'Assemblea non compresa nelle materie di cui all'art 7.3.

7.3 L'Assemblea in sede straordinaria è competente sulle seguenti materie:

- l'approvazione di modifiche statutarie;- lo scioglimento dell'Associazione;
- l'istituzione del fondo di dotazione successiva alla costituzione e le variazioni dell'ammontare del fondo di dotazione.

7.4 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche associative. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, tanto in via ordinaria che straordinaria: per decisione del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità, ovvero su richiesta, scritta e motivata, di un decimo dei Soci indirizzata al Presidente. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, a mezzo di invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax, o per posta elettronica, indirizzata ai Soci al domicilio risultante dal libro Soci. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione. L'invito può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Oltre che su iniziativa del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta il Presidente Onorario.

7.5 L'Assemblea in sede ordinaria é validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea in sede straordinaria é validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione, é necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con l'intervento di tutti i Soci aventi diritto di intervento e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

7.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione é necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

7.7 Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità dello statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## Articolo 8

### Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo é formato da un minimo di 3 (tre) componenti ad un massimo di 15 (quindici), che devono essere scelti anche tra non Soci, e rimane in carica per 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.



8.2 Se vengono a mancare uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione del Consiglio Direttivo. Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio; i componenti uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo e, nel frattempo, rimangono in carica per la sola gestione ordinaria. Se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio Direttivo oppure se i componenti uscenti non provvedono entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione dell'intero Consiglio Direttivo, qualunque Socio può provvedere a convocare d'urgenza l'Assemblea.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta indicandone l'ordine del giorno almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può tenersi presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo in Italia.

8.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, a mezzo di avviso per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax, o per posta elettronica, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione. Nel caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax e/o posta elettronica, da spedirsi almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

Saranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo qualora partecipino tutti i suoi componenti in carica.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o cessazione, dal Vice Presidente o, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano di loro o, in caso di assenza, impedimento di questi, dal componente più anziano che non sia a sua volta assente, impedito o cessato.

8.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8.7 Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del componente che presiede di volta in volta la riunione.

8.8 Salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.5, il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Consiglio Direttivo: sovrintendendo all'attività dell'Associazione, provvede a tutto quanto occorre per il raggiungimento dei fini associativi, predispone il bilancio annuale e la relazione sull'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea e il bilancio preventivo per l'anno successivo e stabilisce di anno in anno la quota di ammissione e la quota associativa dovuta dai Soci. Il Consiglio Direttivo potrà delegare i suoi poteri ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente (consigliere/i delegato/i), ad un comitato esecutivo o a un direttore, e nominare procuratori.

#### Articolo 9 Presidente

9.1 Il Presidente, il Vice Presidente e/o i Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

9.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, comunque nei limiti indicati al successivo articolo 11.5;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

- è autorizzato ad eseguire incassi di contributi e accettazione di eredità e donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici o privati, da Autorità o Istituzioni, rilasciandone liberatorie o quietanze;

- svolge le funzioni al medesimo delegate dal Consiglio Direttivo;

- presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, e sovrintende, in particolare, alla verbalizzazione e all'esecuzione delle delibere stesse.

9.3 In caso di sua assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente più anziano o, in caso di assenza, impedimento o cessazione dei Vice-Presidenti, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano che non sia a sua volta assente, impedito o cessato.

9.4 In caso di comprovata urgenza, il Presidente può compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica entro il termine di 30 (trenta) giorni da parte dell'organo competente.

La rappresentanza e la firma della associazione spettano anche al/i consigliere/i delegato/i e/o al direttore, ove nominati, e nei limiti delle materie delegate.

#### Articolo 10

##### Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell'affermazione dell'Associazione e che con la loro opera contribuiscono in modo significativo al perseguimento degli scopi della stessa.

Il Presidente Onorario resta in carica a tempo indeterminato ed è rieleggibile; partecipa di diritto alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, in queste ultime con voto consultivo.

Il Presidente Onorario non ha funzioni di amministrazione o di legale rappresentanza dell'Associazione e conseguentemente non è soggetto alle relative responsabilità.

Il Presidente Onorario può svolgere attività di relazioni pubbliche nell'interesse dell'Associazione e può promuovere o prendere parte ad eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della stessa.

#### Articolo 11

##### Bilanci

11.1 L'esercizio finanziario va dal giorno 1 (primo) di gennaio al 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario è fatto obbligo all'Associazione di redigere il bilancio di esercizio secondo la normativa contenuta nel D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

11.2 Entro il 30 (trenta) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'Assemblea che dovrà approvarli entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

11.3 I Soci possono prendere visione del bilancio consuntivo nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo al bilancio presso la sede dell'Associazione.

11.4 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

11.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Associazione possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione dell'Assemblea dei Soci; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali.

#### Articolo 12

##### Disposizioni finali

12.1 L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea, in sede straordinaria secondo le procedure e le regole previste dal presente statuto. Il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

12.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento:

- nomina uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori dei Soci;

- deve devolvere l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;.

12.3 Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e degli enti non commerciali.

12.4 L'Associazione provvederà nel più breve tempo possibile ad espletare tutti gli adempimenti necessari al fine di ottenere il riconoscimento della propria personalità giuridica da parte delle autorità competenti.

Milano, 13 marzo 2014.

Firmato Aldo Spagnoli

Firmato Stefano Rampolla

## REGISTRAZIONE

- Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
- Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6, in data 17 marzo 2014 al n. 5420 serie 1T con versamento di € 200,00.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce